

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA  
DI ACQUISTO ADEPP, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART 58 D. LGS. N. 50/2016  
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

**Indice**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali
- Art. 2 – Responsabile del procedimento
- Art. 3 – Programmazione di beni e servizi – limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 4 – Casi particolari
- Art. 5 – Procedura di affidamento
- Art. 6 - Acquisizioni di importo fino a € 40.000,00
- Art. 7 – Acquisizioni di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie comunitarie
- Art. 8 – Lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00
- Art. 9 – Principi e criteri operativi delle procedure
- Art. 10 – Lettera di invito
- Art. 11 – Garanzie
- Art. 12 – Subappalto
- Art. 13 – Codice identificativo gara (CIG)
- Art. 14 – Tracciabilità finanziaria
- Art. 15 – Contributo ANAC
- Art. 16 – Entrata in vigore e norme transitorie



## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure attraverso le quali l'EPPI può procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante la piattaforma telematica AdEPP, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici (d'ora in avanti Codice) e delle Linee guida elaborate dall'ANAC oltre che degli altri provvedimenti attuativi del predetto Codice.

2. Il Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze.

3. Nell'affidamento degli appalti, il Regolamento assicura, altresì, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti negli atti di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

5. Per quanto non previsto nel Codice, negli atti di gara e nella restante normativa nazionale, gli affidamenti oggetto del presente Regolamento sono disciplinati dal codice civile, come previsto dall'art. 30, comma 8 dello stesso Codice.

6. Sono fatti salvi gli acquisti effettuati sul MePA, quelli per i quali si è optato per le procedure con invio cartaceo dell'offerta, le procedure ordinarie e le spese minute rimborsate con fondo economale ai sensi del vigente Regolamento per la Gestione del Fondo Economale.



## **ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni affidamento da realizzarsi mediante un appalto pubblico oggetto del presente Regolamento, l'Organo competente dell'EPPI individua un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è incaricato di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

2. Il RUP svolge i compiti di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dell'A.N.AC, n. 1096 del 26 ottobre 2016, recante le Linee guida n. 3 in materia di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in applicazione di quanto previsto dall'art. 31 comma 5 del Codice.

\*

## **ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. L'EPPI adotta, sulla base del proprio fabbisogno previsionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del Codice.

2. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento sono utilizzate per gli acquisti di importo sino al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità riportate di seguito.

3. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.

\*



#### **ART. 4 – CASI PARTICOLARI**

Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente Regolamento è consentito altresì nei casi di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, disciplinate dall'art. 63 del Codice.

\*

#### **ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Ai sensi della Delibera del Consiglio Direttivo dell'A.N.AC. n. 1097 del 26.10.2016, recante le Linee guida n. 4 in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", l'individuazione degli operatori economici nei casi di procedura negoziata avviene mediante la loro selezione dall'Albo Fornitori formato dall'AdEPP, ai sensi del presente Regolamento, specificando la categoria merceologica.

2. Il criterio per la scelta della migliore offerta deve essere espressamente illustrato nella documentazione di gara (Lettera di invito, etc.), individuandolo tra i seguenti:

a) minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa e negli altri casi di cui all'art 95 comma 4 del Codice;

b) offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, valutabile in base a criteri determinati negli atti di gara.

3. L'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso non è ammessa nei casi previsti dal Codice, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).

4. Non si ricorre alla piattaforma telematica di negoziazione AdEPP:

- nel caso si proceda all'affidamento mediante procedure di gara con invio cartaceo delle offerte;



- nel caso si ricorra al MePA;
- per le spese effettuate tramite fondo economale entro i limiti previsti dal rispettivo Regolamento;
- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sulla stessa;
- nel caso in cui la sua utilizzazione sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione.

\*

#### **ART. 6 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO FINO A € 40.000,00**

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Codice l'affidamento di servizi e forniture fino a € 40.000 può essere effettuato mediante affidamento diretto e, per i lavori, mediante amministrazione diretta, fatta salva sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
2. Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale.
3. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi riconducibili alla fascia di importo di cui al presente articolo non sono applicabili, salvo che la specifica tipologia e complessità di gara non lo richieda, gli artt. 77 e 97 del Codice.
4. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale potrà essere effettuata mediante il sistema AVCPass.

\*



## **ART. 7 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E LE SOGLIE COMUNITARIE**

1. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all'art. 35 del Codice, e di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 è effettuata mediante invio di lettera d'invito al numero minimo di operatori del mercato previsti dal Codice all'art. 36, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori AdEPP.

2. L'EPPI invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, che devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti speciali eventualmente richiesti in relazione allo specifico appalto, a presentare offerta attraverso la piattaforma AdEPP.

3. La lettera d'invito deve tassativamente contenere tutti gli elementi di cui al successivo articolo 10 ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

4. Sulla scorta della lettera di invito e dei suoi allegati di cui al successivo articolo 10, agli operatori economici invitati viene richiesto di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma telematica AdEPP nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse, quali rese note a tutti gli operatori iscritti all'Albo AdEPP e, più in generale, ad ogni operatore ammesso per la specifica procedura in sede di accreditamento sulla piattaforma stessa.

5. Il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è verificato dall'EPPI secondo le modalità di cui all'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei soli confronti dell'aggiudicatario. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore



economico selezionato nel rispetto del principio di par condicio e a condizione che la negoziazione stessa non porti ad una modificazione sostanziale dell'oggetto dell'appalto.

6. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass.

7. Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale.

\*

**ART. 8 –LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00 E INFERIORE AD € 1.000.000,00**

1. Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del Codice, mediante invio di lettera d'invito al numero minimo di operatori del mercato previsti dal Codice all'art. 36, ove presenti, individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori AdEPP per la specifica categoria merceologica, ove esistente, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La lettera d'invito deve tassativamente contenere tutti gli elementi di cui al successivo articolo 10 ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

3. Sulla scorta della lettera di invito e dei suoi allegati di cui al successivo articolo 10, agli operatori economici invitati viene richiesto di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma telematica AdEPP nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse, quali rese note a tutti gli operatori iscritti



all'Albo AdEPP e, più in generale, ad ogni operatore ammesso per la specifica procedura in sede di accreditamento sulla piattaforma stessa.

4. I requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

5. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato nel rispetto del principio di par condicio e a condizione che la negoziazione stessa non porti ad una modificazione sostanziale dell'oggetto dell'appalto.

6. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass. Per quanto riguarda i requisiti di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria, i medesimi sono comprovati mediante l'attestazione SOA dell'operatore economico.

7. Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale.

\*

#### **ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI DELLE PROCEDURE**

1. L'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la piattaforma telematica AdEPP si conforma ai seguenti principi e criteri operativi:

a) incontro della volontà delle parti documentata ordinariamente in forma telematica o, comunque, in forma scritta;

b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;





- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale delle informazioni ottenute in occasione delle gare disciplinate dal presente Regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento e dei criteri di valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Tutte le procedure di cui al presente Regolamento prendono l'avvio con la determina a contrarre o atto ad essa equivalente in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime dei lavori/beni/servizi che si intendono conseguire, etc. Le attività delineate si articolano in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'Albo AdEPP per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

3. Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedurali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al Codice e relativi provvedimenti attuativi.

\*

#### **ART. 10 – LETTERA DI INVITO**

1. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:



- a. oggetto dell'acquisizione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
  - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o del prezzo o costo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f. la misura delle penali;
  - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i. il nominativo del RUP;
  - j. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016;
  - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti;
  - l. l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - m. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.
- Alla lettera di invito sono allegati gli ulteriori atti di gara predisposti.

\*

#### **ART. 11 – GARANZIE**

La disciplina delle garanzie provvisorie o definitive e della loro quantificazione è regolata dagli artt. 93 e 103 del Codice.

\*

#### **ART. 12 – SUBAPPALTO**

Il ricorso al subappalto è ammesso nelle forme e con i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.



\*

#### **ART. 13– CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)**

Indipendentemente dal valore economico della fornitura il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'ANAC e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente Regolamento.

\*

#### **ART. 14 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

L'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i movimenti finanziari relativi all'affidamento, devono essere registrati, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

\*

#### **ART. 15 – CONTRIBUTO ANAC**

1. L'EPPI e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 e ss.mm.ii.).

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'ANAC.

3. Ai fini della partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento, gli Operatori economici sono tenuti a documentare l'avvenuto versamento del contributo di cui al comma

1.

\*



#### **ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione online sul sito dell'EPPI. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la normativa comunitaria e nazionale, applicabile. Le modifiche e integrazioni che dovessero intervenire alla sopracitata normativa di riferimento, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'ANAC, prevarranno automaticamente sul presente documento.
2. I principi sopra richiamati si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.